

BONUS RISTRUTTURAZIONE CASA **Ecco come è possibile detrarre le PORTE INTERNE**

Nuovo chiarimento da parte del Mef in seguito a un'interrogazione del deputato Currò: in alcuni casi è possibile detrarre le porte interne in seguito ad una ristrutturazione edilizia, vediamo in quale modo:



BONUS RISTRUTTURAZIONE **PER PORTE INTERNE**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di una recente interrogazione del deputato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Curro, fornisce utili chiarimenti circa la possibilità di detrarre le porte interne a seguito di una ristrutturazione edilizia.

L'interrogazione di Currò nasce dal fatto che nella più recente guida sulla ristrutturazione edilizia, fornita dall'Agenzia delle Entrate, non vi è alcuna indicazione al riguardo e fra i possibili interventi oggetti di detrazione, non figura quella dell'acquisto e installazione di porte interne.

Per maggiori informazioni, in ogni caso, è possibile consultare la Guida dell'Agenzia delle entrate: "Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni Fiscali".

Comunque sia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definitivamente chiarito che è possibile detrarre le spese per tali interventi, ma solo in alcuni casi, vediamo quali:

Porte Interne: vale il principio “gli interventi maggiori assorbono i minori”

A seguito dell'interrogazione sopra citata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamando la circolare 13/E del 31 maggio 2019 e la Guida al cosiddetto “Sismabonus” dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

“qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d'imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», anche i lavori rientranti in quest'ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta”.

Dunque, in altre parole, la detrazione delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di porte interne può essere valida solamente se inserita all'interno di un più grande intervento di “manutenzione straordinaria” o di “ristrutturazione edilizia”.

In ogni caso, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato che la guida dell'Agenzia delle Entrate non è esaustiva in tutte le sue parti e non elenca tutti gli interventi possibili, ossia rientranti nella fattispecie di interventi fiscalmente detraibili.

Per maggiori informazioni, è inoltre possibile consultare la Guida dell'Agenzia delle entrate: “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni Fiscali” sul sito <https://www.agenziaentrate.gov.it>

LEGGI DI SEGUITO LA RISPOSTA UFFICIALE DEL MEF





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo-Finanze

Servizio Interrogazioni

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-03461
On.le Currò**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, chiedono chiarimenti in merito alla possibile fruizione di tale agevolazione per la sostituzione di porte interne.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF), attualmente pari al 50 per cento, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, a fronte di interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia (cfr. articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. dell'edilizia).

Tali agevolazioni riguardano anche i medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380 del 2001.

Come rappresentato dall'Onorevole interrogante, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.

Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito, confermando la precedente prassi, che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate

sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse. Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.

Pertanto, al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, anche in funzione dell'identificazione delle spese ammesse alla detrazione, occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi "superiore" rispetto a quella "inferiore", e se ne può, quindi, tenere conto ai fini del beneficio spettante. Nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.

Tutto ciò premesso, si fa presente, infine, che la Guida dell'Agenzia delle Entrate avendo carattere divulgativo non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione.

Per la valutazione degli interventi ricadenti nell'ambito della manutenzione straordinaria, la Guida rinvia alla copiosa prassi amministrativa.